

PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D. LGS. 24/2023

entando

Indice

1. Premessa	3
2. Riferimenti	3
3. Cos'è una Segnalazione	3
4. Chi può effettuare una segnalazione	5
5. Contenuto della Segnalazione	6
6. Tutele	6
7. Responsabilità	7
8. Processo	7
9. Segnalazioni	7
10. Modalità di gestione delle segnalazioni interne	8
10.1 Presa in carico delle segnalazioni in forma scritta o orale	8
10.2 Raccolta della segnalazione in caso di richiesta di incontro	8
10.3 Valutazione preliminare delle segnalazioni	9
10.4 Istruttoria	9
10.5 Chiusura dell'istruttoria	9
11. Protezione dei dati personali	10
12. Segnalazione esterna	10

1. Premessa

La presente procedura ("Procedura") ha lo scopo di disciplinare la gestione del processo di ricezione, analisi e trattamento di segnalazioni ("Segnalazioni" o "Whistleblowing") relative a possibili frodi, reati, illeciti o a qualunque condotta irregolare o contraria al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, al Codice Etico o alle procedure aziendali, commesse:

- (i) dagli amministratori e dai dirigenti della Società o di società controllate o partecipate;
- (ii) dai dipendenti della Società o di società controllate o partecipate;
- (iii) da soggetti esterni (tra questi collaboratori, agenti, rappresentanti, consulenti, fornitori, partner) che operano in maniera rilevante o continuativa nell'ambito di aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società.

La Procedura disciplina le modalità di trasmissione delle Segnalazioni e le tutele che la Società assicura ai soggetti segnalanti e a quelli segnalati, nelle more dell'accertamento della fondatezza della segnalazione e di eventuali responsabilità.

A tal fine, la Società ha individuato nell'Organismo di Vigilanza, quale organo autonomo e indipendente, il soggetto deputato alla ricezione delle Segnalazioni, il quale opererà secondo le previsioni del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 ("Decreto Whistleblowing"). Tra gli altri, garantirà l'opportuna confidenzialità circa l'identità del segnalante e del segnalato, nel rispetto assoluto dei principi di riservatezza e di protezione dei dati, nonché delle normative di tutela dei lavoratori e della privacy vigenti.

La presente procedura è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 della Società ("MOG") e come tale è approvata dal Consiglio di Amministrazione.

2. Riferimenti

La presente procedura, oltre al citato Decreto Whistleblowing, fa riferimento ai seguenti ulteriori documenti, già predisposti o in corso di predisposizione o aggiornamento:

- (i) Codice Etico della Società;
- (ii) Modello di Organizzazione gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 (MOG) adottato dalla Società;
- (iii) sistema procedurale della Società.

3. Cos'è una Segnalazione

Per Segnalazione si intende qualsiasi notizia riguardante possibili reati, frodi, illeciti o qualunque condotta irregolare o non conforme a quanto stabilito da leggi e

entando

regolamenti, dal Codice Etico, dalle procedure aziendali e dal MOG adottato dalla Società.

Tali Segnalazioni riguardano, in particolare ed anche a titolo esemplificativo, i seguenti ambiti:

- (i) presunte violazioni, richieste o induzioni alla violazione di norme di leggi o regolamenti, di prescrizioni del Codice Etico, di procedure interne, con riferimento alle attività e prestazioni di interesse della Società;
- (ii) presunte violazioni del MOG, anche a seguito di comportamenti a rischio reato o illecito ivi previsti;
- (iii) qualunque comportamento in danno degli interessi della Società;
- (iv) azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine alla Società;
- (v) la dazione o promessa di denaro o altre utilità per scopi estranei alle attività della Società o comunque qualsiasi movimentazione di denaro o di altre utilità non giustificata o sproporzionata agli scopi;
- (vi) eventuali violazioni o criticità sulla sicurezza sui luoghi di lavoro o in materia ambientale;
- (vii) non conformità di prodotti o servizi forniti dalla Società o fatti suscettibili di cagionare pericolo per la salute;
- (ix) violazioni della sicurezza informatica, quali, a titolo esemplificativo, attacchi informatici, phishing e furti d'identità, uso non autorizzato di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- (x) illeciti relativi al diritto dell'Unione Europea, quali, a titolo di esempio, frode fiscale in danno dell'Unione, riciclaggio di denaro o reati relativi agli appalti pubblici, alla sicurezza dei prodotti e dei trasporti, alla protezione dell'ambiente, alla salute pubblica e alla protezione dei consumatori;
- (xi) comunicazioni, provenienti da terzi, aventi ad oggetto presunti rilievi, irregolarità e fatti censurabili;
- (xii) segnalazioni riguardanti tematiche di contabilità, controlli di processo o disapplicazione di procedure operative;
- (xiii) richieste provenienti dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria in ordine a fatti connessi all'attività della Società;
- (xiv) richieste di chiarimenti sulla correttezza di comportamenti propri o altri ai fini della piena osservanza del Codice Etico, del Regolamento Aziendale, del MOG e delle procedure aziendali in genere;
- (xv) richieste di chiarimenti sull'applicazione del MOG o di specifiche procedure;
- (xvi) l'adozione di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti di un segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione ovvero la

violazione delle misure di tutela del segnalante; altre irregolarità nell'osservanza di regolamenti, procedure e protocolli aziendali.

Fermo restando quanto stabilito nelle altre procedure aziendali che regolano comunicazioni non strettamente riconducibili al peculiare ambito delle Segnalazioni, sono escluse dal perimetro della presente Procedura le segnalazioni inerenti a reclami commerciali per i quali si rimanda al Servizio Clienti e ai canali attivati dalla Società a tale fine.

Eventuali Segnalazioni rientranti nelle suddette tipologie, veicolate tramite gli appositi canali dedicati alle Segnalazioni, saranno ricevute dall'Organismo di Vigilanza, che ne valuta l'ammissibilità e la fondatezza, curando, ove occorra, l'istruttoria attraverso la richiesta di informazioni e documenti alle funzioni competenti o le altre opportune attività di indagine monitorando comunque gli esiti per rilevare eventuali debolezze del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Tali segnalazioni dovranno essere annotate nel Registro delle Segnalazioni e ricomprese nella reportistica periodica di cui al successivo paragrafo 9.4.

Nel caso di dubbi sull'opportunità di effettuare una segnalazione, è possibile contattare direttamente l'Organismo di Vigilanza per i necessari chiarimenti.

La presente Procedura non si applica, tra gli altri, alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.

4. Chi può effettuare una segnalazione

Può effettuare una Segnalazione, con la garanzia delle tutele previste dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, chiunque svolga un determinato compito o funzione nell'ambito della Società e sia a conoscenza, direttamente o indirettamente, di fatti rilevanti come, ad esempio:

- (i) il personale della Società, ossia tutti i dipendenti, a tempo indeterminato e non, i dirigenti, gli stagisti;
- (ii) gli amministratori e i membri degli organi societari;
- (iii) le terze parti non dipendenti, categoria in cui vanno ricompresi collaboratori, consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, soggetti che agiscono per conto della Società, quali intermediari ed agenti, terzi fornitori di prodotti o servizi.

I canali di Segnalazione indicati nella presente Procedura potranno essere eventualmente utilizzati anche da qualsiasi ulteriore soggetto terzo, anche se non intrattiene rapporti con la Società.

5. Contenuto della Segnalazione

Le Segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e, per quanto possibile, dettagliati. Il segnalante deve fornire tutti gli elementi a sua conoscenza, utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Non è indispensabile che il segnalante disponga di prove sufficienti a dimostrare la fondatezza il fatto riportato.

A tal fine, di seguito si riportano gli elementi che le segnalazioni dovrebbero preferibilmente riportare:

- (i) le generalità del soggetto che effettua la Segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Società; sono tuttavia consentite anche segnalazioni anonime;
- (ii) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
- (iii) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- (iv) se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto o concorso a porre in essere le condotte o i fatti segnalati (es: la qualifica o il settore in cui svolge l'attività), ovvero gli altri soggetti che hanno concorso alla commissione dell'illecito;
- (v) l'indicazione di eventuali altri soggetti da cui sono stati appresi i fatti o che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione o fornire elementi utili ai fini dell'istruttoria;
- (vi) eventuali documenti o circostanze che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- (vii) ogni altro elemento e/o informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati e l'individuazione dei responsabili.

6. Tutele

Secondo le previsioni, tra gli altri, del Decreto Whistleblowing, la presente Procedura garantisce la tutela nei confronti del segnalante e del segnalato nei seguenti ambiti:

- (i) Privacy: è garantita la riservatezza dei dati personali dei soggetti coinvolti, salvi i casi in cui la comunicazione dei dati sia obbligatoria in virtù di specifiche previsioni di legge. I destinatari delle segnalazioni sono obbligati al mantenimento dell'anonimato del segnalante nei confronti delle diverse strutture aziendali anche qualora ne conoscano l'identità;
- (ii) Protezione personale:
 - a. il segnalante è protetto da qualsiasi azione discriminatoria e ritorsiva, quali ad esempio il demansionamento, il mobbing, il licenziamento, il trasferimento ritorsivo etc. Si rinvia sul punto alle dettagliate previsioni del Decreto Whistleblowing;

- b. il segnalato è protetto dalle mere delazioni da parte dei colleghi o di terzi, volte solo a danneggiare la sua reputazione.

Si ribadisce che la Società incoraggia le Segnalazioni di illeciti o delle violazioni del Modello organizzativo e vieta atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

L'adozione di un atto ritorsivo o discriminatorio nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione ovvero la rivelazione dell'identità del segnalante fuori dei casi espressamente consentiti o, comunque, la violazione delle misure di tutela del segnalante costituisce grave illecito disciplinare che determinerà l'adozione delle conseguenti sanzioni disciplinari nei confronti dell'autore della violazione.

Devono comunque essere evitati abusi della presente Procedura al fine di ottenere vantaggi personali, anche di natura non patrimoniale. L'accertamento di tali abusi nell'utilizzo dello strumento di Whistleblowing può dare luogo all'applicazione di provvedimenti disciplinari.

7. Responsabilità

La ricezione delle segnalazioni è attribuita all'Organismo di Vigilanza che – quale organo indipendente, esterno e con la adeguata formazione tecnica - garantisce la tutela del segnalante e del segnalato e un opportuno trattamento delle segnalazioni.

8. Processo

Il processo, che prevede le attività di seguito descritte, viene monitorato dall'Organismo di Vigilanza nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel MOG del mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione.

9. Segnalazioni

Possono essere oggetto di segnalazione interna tutte le violazioni indicate nel precedente paragrafo 3. Il canale di segnalazione interna adottato dalla Società è costituito da una piattaforma informatica che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del segnalato e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La piattaforma è separata dai sistemi informatici della Società poiché ospitata da un server indipendente ed è accessibile dalla sezione dedicata al Whistleblowing presente sul sito internet della Società e raggiungibile all'URL [<https://ypzahdvmv.canaldenunciasanonimas.com/home>].

Nella medesima sezione sono disponibili la presente Procedura e l'Informativa privacy. Le istruzioni operative necessarie per trasmettere la segnalazione sono dettagliate all'interno della piattaforma.

Accedendo alla piattaforma il segnalante potrà:

1. inviare la segnalazione in forma scritta, compilando i campi previsti secondo le istruzioni presenti nella piattaforma;
2. inviare la segnalazione in forma orale, procedendo con la registrazione secondo le istruzioni presenti nella piattaforma;
3. richiedere un incontro con l'Organismo di Vigilanza rispondendo "sì" alla relativa domanda e procedendo con la compilazione secondo le istruzioni presenti nella piattaforma.

Inviata la segnalazione, il segnalante deve annotare la data e il codice che identifica in modo univoco la segnalazione automaticamente prodotto dalla piattaforma e che consente di seguire nel tempo lo stato della segnalazione, garantendo riservatezza e anonimato.

Le segnalazioni sono registrate nella piattaforma, che costituisce il database riepilogativo dei dati essenziali delle segnalazioni e della loro gestione ed assicura, altresì, l'archiviazione di tutta la documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi. I dati personali contenuti nel database sono criptati mediante l'utilizzo di chiavi di criptazione dedicate e differenti.

La consultazione delle informazioni presenti nella piattaforma è consentita unicamente all'Organismo di Vigilanza, abilitato con specifici profili funzionali di accesso al sistema, tracciati attraverso log.

10. Modalità di gestione delle segnalazioni interne

10.1 Presa in carico delle segnalazioni in forma scritta o orale

Entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della segnalazione il Responsabile Whistleblowing, tramite la piattaforma informatica, rilascia al segnalante un avviso di ricevimento.

10.2 Raccolta della segnalazione in caso di richiesta di incontro

Ricevuta la richiesta di incontro, l'Organismo di Vigilanza stabilisce il luogo e la data dell'incontro, informando il segnalante tramite la piattaforma informatica. L'incontro dovrà essere fissato entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta e dovrà avvenire in luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante. Potrà avvenire anche in videoconferenza. Previo consenso del segnalante, l'Organismo di Vigilanza redige verbale dell'incontro, che il segnalante verifica, rettifica e conferma mediante sottoscrizione. Il verbale dell'incontro, la segnalazione con l'eventuale documentazione di supporto e ogni altra comunicazione sono conservati in luogo sicuro, accessibile unicamente all'Organismo di Vigilanza.

10.3 Valutazione preliminare delle segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza valuta preliminarmente se la segnalazione rientra nell'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del Decreto Whistleblowing, vale a dire se il segnalante sia un soggetto legittimato ad effettuare la segnalazione e se l'oggetto di questa rientri tra gli ambiti di applicazione della normativa richiamata. All'esito, laddove la segnalazione esuli dal suo ambito di applicazione, il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne archivia la segnalazione, dandone comunicazione al segnalante tramite la piattaforma informatica. Qualora la segnalazione rientri nell'ambito di applicazione, ma non sia sufficientemente dettagliata, l'Organismo di Vigilanza, tramite la piattaforma informatica, provvede a formulare al segnalante le opportune richieste di integrazioni/chiarimenti.

10.4 Istruttoria

La fase istruttoria è volta all'accertamento sommario della fondatezza e rilevanza dei fatti segnalati. L'Organismo di Vigilanza provvede a svolgere gli accertamenti istruttori opportuni:

- (i) direttamente, analizzando le informazioni e la documentazione ricevuti così da acquisire gli elementi necessari alla valutazione della segnalazione;
- (ii) con il coinvolgimento di altre funzioni aziendali interne, tenute a fornire la massima collaborazione, e con possibilità di avere accesso a tutti i dati e documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria;
- (iii) attraverso il coinvolgimento di professionisti esterni specializzati e aventi competenze tecniche o professionali specifiche;
- (iv) mediante l'audizione di eventuali soggetti interni e/o esterni, ivi compresi quelli menzionati nella segnalazione.

Il tutto nel rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante o di ogni altra persona coinvolta nella segnalazione ed estendendo detti obblighi anche alle funzioni interne ed ai professionisti esterni coinvolti. L'Organismo di Vigilanza può inoltre richiedere integrazioni o chiarimenti al segnalante e non è tenuto ad informare il segnalato della segnalazione che lo riguarda. Ha facoltà di sentirlo nell'ambito dell'istruttoria. È invece tenuto a sentirlo, anche mediante l'acquisizione di osservazioni e documenti scritti, qualora il segnalato ne abbia fatto richiesta.

10.5 Chiusura dell'istruttoria

All'esito dell'istruttoria l'Organismo di Vigilanza è tenuto a fornire riscontro al segnalante. Qualora ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne disporrà l'archiviazione con adeguata motivazione, dando riscontro al segnalante. Se ritiene che la segnalazione archiviata, in quanto manifestamente infondata, sia stata effettuata al solo scopo di ledere la reputazione o di danneggiare o comunque di recare pregiudizio al segnalato, ne darà comunicazione all'Organo amministrativo della Società ai fini dell'attivazione di ogni opportuna iniziativa anche nei confronti del segnalante. Qualora l'Organismo di Vigilanza ravvisi elementi di fondatezza, dovrà predisporre una relazione al Consiglio di Amministrazione sugli esiti delle indagini e sui motivi che hanno condotto a qualificare fondata la segnalazione. Darà riscontro al segnalante, comunicando di avere informato l'Organo Amministrativo per assumere i provvedimenti ritenuti necessari. Il riscontro è fornito entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione. Il riscontro può anche essere meramente interlocutorio, dal momento che

possono essere comunicate le informazioni relative alle attività istruttorie che l'Organismo di Vigilanza intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. Terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati al segnalante.

11. Protezione dei dati personali

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali, l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni avvengono in conformità al Regolamento (UE 2016/679 (di seguito "Regolamento") e al D. Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento è la Società.

L'Organismo di Vigilanza è stato designato quale autorizzato al trattamento ex art. 29 del Regolamento.

La società che ha fornito la piattaforma informatica e provvede alle attività di manutenzione è stata nominata responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento.

Titolare, persone autorizzate e responsabili del trattamento garantiscono di attenersi ai seguenti principi fondamentali:

- (i) liceità, correttezza e trasparenza limitazione della finalità minimizzazione dei dati esattezza;
- (ii) limitazione della conservazione integrità e riservatezza responsabilizzazione;
- (iii) privacy by design e by default.

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti all'art. 12 del Decreto Whistleblowing. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2 undecies del D. Lgs. 196/2003. I dati personali manifestamente non utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti e, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.

Agli interessati è resa una informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione nel sito internet della Società, nella sezione denominata "Whistleblowing". Laddove all'esito dell'istruttoria sulla segnalazione si avvi un procedimento nei confronti di uno specifico soggetto segnalato, a quest'ultimo viene, ove possibile o necessario, resa un'informativa ad hoc.

I dati sono conservati con modalità tali da consentire l'identificazione degli interessati per il tempo strettamente necessario alla gestione della specifica segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

12. Segnalazione esterna

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Whistleblowing, ANAC ha attivato un canale di segnalazione esterna (<https://ypzahdvyymv.canaldenunciasanomas.com/home>) utilizzabile nelle seguenti ipotesi:

- (i) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 24/2023;

- (ii) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- (iii) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- (iv) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.